

L. C. 21/2026 MONACELLI MANUEL

Sent. n. 58/2026 pubbl. il 18/06/2026

L. C. 22/2026 CATANA MANUELA

Cron. n. : 2249/2026

L. C. 23/2026 MONACELLI CLAUDIO

Rep. n. 88/2026 del 18/06/2026

R.G.69-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE – ufficio procedure concorsuali

Regolazione crisi ed insolvenza

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino

- Presidente

dott.ssa Stefania Monaldi

- Giudice rel./ est.

dott.ssa Sara Fioroni

- Giudice

nella procedura iscritta al n. 69-1/2026 R.G. Procedimento Unitario, avente ad oggetto:

dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI

proposta da MONACELLI MANUEL (codice fiscale MNCMNL88S21G478F, partita

iva n. 03124820543) in proprio e in qualità di legale rappresentante e socio

accomandatario della società M.C.M. SPORT S.A.S. DI MONACELLI MANUEL E C.

con sede legale in Perugia Via Leonida Mastrodicasa 182, codice fiscale e partita iva

03124820543; MONACELLI CLAUDIO, codice fiscale MNCCLD62D20G478J, ;

CATANA MANUELA, codice fiscale CTNMNL65P59G478V, rappresentati e difesi

dall'Avv. Filippo Calabrese ha emesso la seguente

SENTENZA

- omissis



MONACELLI

dichiara

l'apertura della liquidazione controlla nei confronti MONACELLI MANUEL (codice fiscale MNCMNL88S21G478F, partita iva n. 03124820543) in proprio e in qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della società M.C.M. SPORT S.A.S. DI MONACELLI MANUEL E C. con sede legale in Perugia Via Leonida Mastrodicasa 182, codice fiscale e partita iva 03124820543; MONACELLI CLAUDIO, codice fiscale MNCCLD62D20G478J; CATANA MANUELA, codice fiscale CTNMNL65P59G478V

nomina

la dott.ssa **Stefania Monaldi** Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatori la rag. Catia Scortichini e la dr.ssa Federica Micheli;

Il Liquidatore provvederà:

agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss CCI; relazionerà al giudice delegato, con cadenza semestrale, sull'esecuzione del programma di liquidazione e presenterà, terminata l'esecuzione, il rendiconto per l'approvazione; provvederà alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai



creditori per eventuali osservazioni e quindi al giudice delegato seguendo il procedimento di cui all'art. 275 CCI;

a rimettere al Giudice delegato, a seguito di documentata istanza del ricorrente, le proprie valutazioni in merito alla quota di reddito da destinare alla procedura in quanto eccedente il limite da determinare ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCI nonché in ordine ai beni che, per infruttuosità, dovranno essere esclusi dalla liquidazione (ferma la possibilità di richiedere di posticipare la liquidazione dell'autovettura, ove il suo utilizzo sia necessario per esigenze lavorative o familiari, al termine delle operazioni di liquidazione); a rimettere al Giudice delegato apposita relazione illustrativa in merito all'esercizio di azioni ex art. 274 CCI;

avverte che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata, starà in giudizio il liquidatore;

autorizza

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico; d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

al debitore sottoposto a liquidazione controllata – ove eserciti attività d'impresa - di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi, che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di



restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo; in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC le notifiche avverranno mediante deposito in cancelleria

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia, ove istituito e presente. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, il Liquidatore curerà la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese e provvederà alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati.

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore ed al Liquidatore nominato, il quale provvederà a darne comunicazione ai creditori, ai titolari dei diritti sui beni in liquidazione ed a tutti gli interessati;

avverte che durante la liquidazione controllata è fatto divieto di esperire azioni esecutive e cautelari individuali e che pertanto dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 d. lgs. 14/2019);

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione: 1) trattenga, da subito la somma mensile indicata dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari; 2) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni



trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura; 3) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza tutti i necessari elementi valutativi (ad es. esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia; dettaglio delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole ex art. 545 c.p.c.);

rimette al giudice delegato la fissazione del limite ex art. 268 co. 4 lett. b) ed ogni determinazione in merito a beni da escludere dalla liquidazione ed all'esercizio di azioni da promuovere a tutela delle ragioni della massa.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12.6.2026

Il Presidente

Dr.ssa Teresa Giardino

Il Giudice estensore

Dr.ssa Stefania Monaldi

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Claudia Bernacci, MOT in tirocinio

TRIBUNALE DI PERUGIA
È estretto conforme all'originale
emesso e firmato digitalmente dal
Giudice designato.
Perugia, 18/06/2026
Il 